

DELIBERAZIONE 18 ottobre 2010, n. 885

Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) - Adeguamento ed integrazione tariffe da applicare ai sensi del comma 4, art. 9 del Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 - Revoca DGR. 15.6.2009 n.195 e DGR. 20.7.2009 n.631.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Direttiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 che abroga e sostituisce la Direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento;

Visto il Decreto legislativo n.128 del 29 giugno 2010 di modifica ed integrazione del D.lgs.152/2006 recante norme in materia ambientale con il quale si abroga il Decreto legislativo n.59 del 18 febbraio 2005, "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento" che abrogava il D.Lgs.372 del 4 agosto 1999 "Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento";

Richiamata la Legge Regionale del 22 dicembre 2003 n. 61 con la quale si individua la Provincia interessata allo svolgimento delle attività quale Autorità competente al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.);

Visto l'art. 2 della citata L.R. n.61/2003 che prevede l'istituzione del Comitato di Coordinamento tecnico ai fini di confronto ed armonizzazione delle reciproche esperienze e con compiti di consulenza tecnica per l'esercizio delle funzioni inerenti l'Autorizzazione Integrata Ambientale;

Richiamato l'art. 3, comma 2 della citata L.R. n. 61/2003, con il quale si prevede che le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale e i successivi controlli sono poste a carico del gestore, sulla base delle previsioni del Decreto del Ministero dell'Ambiente di cui all'art.15, comma 3 del D. Lgs. 372/99;

Visto il Decreto del 24 aprile 2008 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59" (di seguito denominato Decreto tariffe) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2008;

Preso atto che il comma 4 dell'art. 9 del Decreto tariffe prevede che "Nel rispetto dei principi del presente

decreto, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono adeguare e integrare le tariffe di cui al presente decreto da applicare per la conduzione delle istruttorie di loro competenza e dei relativi controlli di cui all'articolo 7 comma 6 del D. Lgs. 59/05";

Preso atto che con la Delibera della Giunta Regionale del 15 giugno 2009 n.495, ai sensi del comma 4, art. 9 del citato Decreto tariffe, si è provveduto ad adeguare ed integrare in via transitoria le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti per il rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali riportate nell'Allegato 2 (Documento sulle Tariffe);

Vista la Delibera della Giunta Regionale del 20 luglio 2009 n. 631 che ha integrato la D.G.R.T.495/09 con la quale la tariffa finale di cui all'Allegato 2 (Documento sulle Tariffe) è stata ridotta del 20% nella fase sperimentale (30 giugno 2009 - 30 giugno 2010), prevedendo una successiva verifica dei reali costi sostenuti dalle Amministrazioni Provinciali per il rilascio delle A.I.A.;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale n. 151 del 23/02/2004 con cui si è istituito il sopra citato Comitato di Coordinamento Tecnico, composto da rappresentanti delle strutture regionali e provinciali competenti nelle materie inerenti la prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento;

Considerato che il Comitato di Coordinamento ha il compito tra l'altro, di aggiornare e disciplinare le spese d'istruttoria tecnica per le attività previste per i rilievi, gli accertamenti e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del comma 1 art. 2 L.R. n. 61/2003;

Preso atto che nella seduta del 17 settembre 2010 del Comitato di Coordinamento citato è stato approvato il nuovo Documento sulle Tariffe (Allegato 2), parte integrante della presente deliberazione, prevedendo per le Linee guida (Allegato 1) soltanto l'aggiornamento dei riferimenti normativi ai sensi del citato D.Lgs.128/10;

Dato atto che le determinazioni assunte dal Comitato di cui sopra sono state riferite ai rappresentanti di Confindustria Toscana e di Confindustria Firenze, invitati e presenti nella seduta del 17 settembre 2010;

Ritenuto pertanto necessario revocare la Deliberazione di Giunta Regionale n. 495 del 15/06/2009 con la quale si è proceduto, in via transitoria, ad adeguare ed integrare le tariffe di cui al Decreto tariffe ai sensi del comma 4 dell'art. 9 del Decreto stesso secondo quanto

indicato dal Comitato di Coordinamento con i documenti soprarichiamati (Allegato 1 ed Allegato 2);

Preso atto che il periodo sperimentale (30 giugno 2009 - 30 giugno 2010) è terminato ed esaminati i dati relativi al monitoraggio dei costi effettuato dalle Autorità competenti su richiesta della Segreteria del Comitato di Coordinamento Tecnico;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di revocare, per le motivazioni espresse in narrativa, la Deliberazione di Giunta Regionale n.495 del 15 giugno 2009 ed i relativi allegati (Allegato 1 ed Allegato 2) con la quale si è proceduto, in via transitoria (periodo sperimentale: 30 giugno 2009 - 30 giugno 2010), ad adeguare ed integrare le tariffe di cui al Decreto tariffe ai sensi del comma 4 dell'art. 9 del Decreto stesso;

2. di revocare, per le motivazioni espresse in narrativa, la Delibera della Giunta Regionale del 20 luglio 2009 n.631 che integra la D.G.R.T. 495/09;

3. di adeguare ed integrare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 "*Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59*" le tariffe da applicare per la

conduzione delle istruttorie attribuite alla competenza delle Province e dei relativi controlli secondo quanto indicato nell'Allegato 2 (Documento sulle Tariffe) alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante insieme all'Allegato 1 (Linee guida);

4. di applicare in via definitiva la riduzione del 20% della tariffa istruttoria finale calcolata secondo le modalità di cui all'Allegato 2;

5. di dare indicazione affinché, su richiesta delle Province, gli oneri relativi ai controlli previsti nei Piani di monitoraggio e controllo a carico delle Aziende siano versati dai Gestori direttamente ad ARPAT;

6. di trasmettere copia del presente atto alle Province toscane ed al Circondario Empolese-Valdelsa quali Autorità competenti per il rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali ed ad ARPAT;

7. il presente atto (unitamente agli allegati) è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi dell'art.5 comma 1, lett. f della L.R.n.23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi del Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima L.R.n.23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO

ALLEGATO 1

LINEE GUIDA PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE MODIFICHE SOSTANZIALI AI SENSI DEL D.LGS.152/06 e s.m.i.

Premessa

Il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale, modificato dal D.Lgs. 29 giugno 2010, n.128, all'art.5, comma 1, lettera l) ed l-bis), definisce:

- **modifica:** la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;
- **modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto:** la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa.

Ai sensi del Decreto sopra citato, in caso di modifica sostanziale occorre che il Gestore presenti una nuova domanda di autorizzazione, mentre per le modifiche non sostanziali è sufficiente la comunicazione dello stesso Gestore, a seguito della quale l'Autorità Competente può procedere ad aggiornare o meno l'autorizzazione.

In questo contesto, al di là delle esplicite previsioni del D.Lgs.152/06 e s.m.i. circa la definizione di modifica sostanziale, si ritiene sia necessario definire un quadro di regole omogenee, note a tutti gli operatori, che consentano altresì all'Autorità Competente di fornire risposte certe nei tempi previsti dal D.lgs.152/06 e s.m.i..

A tal fine si reputa necessario precisare quanto segue:

1. oggetto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è tutto il complesso produttivo, sia che tutte le attività del complesso siano incluse nell'Allegato VIII alla parte II del D.lgs.152/06 e s.m.i. (attività IPPC), sia che all'interno del complesso siano presenti, oltre che attività IPPC, anche attività non rientranti tra quelle del suddetto Allegato;
2. l'iter autorizzativo di modifica sostanziale, come definito dal D.lgs.152/06 e s.m.i., è riferito solo ad attività IPPC ed a quelle tecnicamente connesse;
3. la modifica (sostanziale o meno) deve intendersi come variazione da apportarsi allo stato del complesso individuato ed autorizzato nel provvedimento A.I.A. iniziale;
4. il procedimento autorizzativo di cui all'art. 29-quater del D.Lgs.152/06 e s.m.i. sostituisce quello precedente ed i termini di validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale decorrono dalla data di efficacia del medesimo;
5. il procedimento avviato a seguito dell'istanza di modifica sostanziale riguarda esclusivamente le attività interessate dalla modifica stessa.

Modifiche sostanziali

Sono da ritenersi modifiche sostanziali qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- per i complessi produttivi in cui sono svolte attività per le quali l'Allegato VIII alla parte II del D.lgs.152/06 e s.m.i. indica valori di soglia, le modifiche per le quali si ha un incremento di una delle

grandezze oggetto della soglia pari o superiore al valore della soglia medesima, oppure le modifiche per le quali si verifica un aumento del 50% della capacità produttiva dell'impianto autorizzato nel caso in cui tale valore risulti inferiore alla soglia medesima;

- per i complessi produttivi con attività per le quali l'Allegato VIII alla parte II del D.lgs.152/06 e s.m.i. non indica valori di soglia, sono inoltre da ritenersi modifiche sostanziali le modifiche che comportano un incremento della capacità produttiva degli impianti di un valore pari o superiore al 50% del valore della capacità produttiva di progetto autorizzata nel provvedimento A.I.A. iniziale. E' peraltro una modifica sostanziale una modifica dell'attività IPPC (per la quale l'Allegato VIII alla parte II del D.lgs.152/06 e s.m.i. non indica valori di soglia) la cui procedura di verifica (screening) si sia conclusa assoggettando l'intervento alle procedure di V.I.A..

A riguardo si sottolinea che la capacità produttiva dell'impianto è considerato un parametro rappresentativo dell'impatto ambientale prodotto dallo stesso; le soglie che determinano il campo di applicazione del D.lgs.152/06 e s.m.i. sono per lo più espresse in termini di capacità produttiva della categoria di attività.

Per gli impianti chimici di cui ai punti da 4.1 a 4.6 dell'Allegato VIII alla parte II del D.lgs.152/06 la capacità produttiva è da riferire alle classi di prodotto, come riportate nel medesimo Allegato.

Le modifiche che comportano l'avvio nel complesso produttivo di nuove attività IPPC.

Per le attività appartenenti al punto 5.2 è modifica sostanziale anche l'installazione di una nuova linea di incenerimento.

Può essere ritenuta dall'Autorità Competente modifica sostanziale l'introduzione di nuovi CER trattati non compatibili con il processo autorizzato in A.I.A..

Modifiche non sostanziali

Si distinguono in

- modifiche che comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione;
- modifiche che non comportano aggiornamento dell'autorizzazione.

Modifiche che comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione

Sono da includere, ove non ricomprese nelle definizioni di modifica sostanziale del paragrafo precedente, e ove non valutate comunque sostanziali da parte dell'Autorità Competente:

- modifiche considerate sostanziali dalle autorizzazioni settoriali sostituite;
- modifiche che comportano l'incremento di una delle grandezze oggetto della soglia;
- l'attivazione di nuove emissioni (aeriformi, sonore, idriche) o il sostanziale incremento di quelle esistenti;
- modifiche qualitative significative delle emissioni;
- secondo valutazioni dell'Autorità Competente potrebbero portare ad aggiornamento dell'atto autorizzativo le modifiche del ciclo produttivo riportato in autorizzazione;
- la variazione nel sistema di gestione dei rifiuti fatto salvo che sia soggetto a V.I.A.;
- introduzione di nuovi CER trattati compatibili con il processo autorizzato in A.I.A..

Sono da considerarsi *Modifiche che non comportano aggiornamento dell'autorizzazione* tutte le altre modifiche, salvo diversa valutazione da parte dell'Autorità Competente.

ALLEGATO 2

DOCUMENTO SULLE TARIFFE

Documento su:

Adeguamento ed integrazione dei disposti del Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento” pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 settembre 2008.

Premessa

Si ricorda che il D.Lgs.152/06, come modificato dal D.Lgs.29 giugno 2010, n.128 che ha abrogato il D.Lgs.59/05, all'art.33, comma 3-bis prevede che “ Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale e per i successivi controlli previsti dall'articolo 29-decies, sono a carico del gestore”.

Il Decreto Tariffe recita nel comma 4 dell'art. 9:

“Nel rispetto dei principi del presente decreto, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono adeguare e integrare le tariffe di cui al presente decreto da applicare per la conduzione delle istruttorie di loro competenza e dei relativi controlli ...”

In data 6 ottobre 2008 nell'ambito del Coordinamento regionale delle Materie ambientali è stato predisposto un documento congiunto che indica le possibilità concordate dalle Regioni di adeguamento ed integrazione dei disposti del decreto.

Di seguito si riportano le seguenti definizioni, concordate in tale sede.

“Adeguare” - Per quanto riguarda l'adeguamento si è convenuto che l'impianto generale del decreto deve rimanere tale, ma gli importi per le prestazioni previste possono essere aumentati o diminuiti in base a criteri desunti dall'applicazione della normativa IPPC effettuata dalle Autorità Competenti.

Gli interventi di adeguamento, oltre che a riportare le tariffe a dimensionamenti consistenti con il servizio effettivamente reso nei procedimenti di rilascio delle A.I.A., sia agli impianti esistenti che ai nuovi impianti, tenderanno a chiarire alcuni significati tecnici al fine di consentire ai gestori di determinare nel modo più esatto possibile la tariffa da versare anticipatamente. Ciò dovrebbe ridurre drasticamente la necessità da parte delle Autorità Competenti di richiedere eventuali rettifiche.

Infine è stato osservato che potrebbe essere utile approfondire il tema della tariffa IPPC in rapporto alle tariffe richieste da altre procedure svolte contemporaneamente, come è il caso della VIA. Lo scopo sarebbe quello di un'ulteriore semplificazione dei procedimenti e riduzione dei relativi costi. L'osservazione è stata condivisa, ma giudicata non praticabile nell'attuale quadro normativo e comunque non nel limitato caso del decreto in oggetto. Si è convenuto che tale questione dovrebbe essere affrontata in successivi incontri interregionali e discussa a livello delle singole regioni ove il quadro normativo regionale lo consenta.

“Integrare” – Le prestazioni non previste dal decreto possono essere integrate:

con tariffe relative a prestazioni non ricomprese nel decreto, ma previste in A.I.A., facendo riferimento ad atti già in vigore presso le singole Regioni (Es. Tariffario Generale dell’Agenzia Regionale o Provinciale per l’ambiente);

con tariffe per prestazioni stabilite ex novo (Es. controllo SMCE e report di conformità).

Propedeutiche e necessarie a queste determinazioni regionali sono le Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi del D.Lgs.152/06 e s.m.i. costituenti l’Allegato 1 alla presente Delibera.

Adeguamenti ed integrazioni al Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 predisposte ai sensi del comma 4 dell’art. 9

Preliminarmente si ricorda che la tariffa relativa all’istruttoria effettuata o in corso da parte dell’Autorità Competente (A.C.) per gli impianti nuovi o esistenti (lett. a, art.1 del Decreto) deve essere determinata dal gestore ed inviata all’A.C. insieme alla relazione di asseveramento di cui all’art. 2 del Decreto.

1 - Tariffa istruttoria

Prima di procedere all’analisi delle singole voci che compongono il tariffario, si chiariscono alcune modalità di applicazione della tariffa.

Nella relazione di accompagnamento del Decreto si specificava che “ *... le attività funzionalmente connesse sono assimilate, per caratteristiche di emissione, a quelle principali dal momento che i maggiori presumibili costi istruttori determinati dalla presenza di attività non IPPC connesse deriva dal tipo di impianto IPPC e non dal tipo di impianto connesso. Il maggiore onere istruttorio, pertanto, corrisponde ad un aumento della tariffa, derivante dal maggior numero di punti di emissione associato all’attività IPPC*”.

La tariffa si applica all’intero impianto oggetto della domanda di A.I.A., indipendentemente dal fatto che esso sia costituito da una o più attività IPPC, comprendendo nel calcolo anche le attività non IPPC ivi considerate.

1.1 Tariffa per le istruttorie connesse al rilascio e aggiornamento per modifica sostanziale, anche a seguito di riesame

1. Costo istruttorio per acquisizione e gestione della domanda, per analisi delle procedure di gestione degli impianti e per la definizione delle misure relative a condizioni diverse da quelle di normale esercizio dell’impianto : C_D (allegato I – punto 1)

Si precisa che il costo è per singola domanda, indipendentemente dal numero di attività IPPC in carico allo stesso gestore.

2- Costo istruttoria per verifica del rispetto della disciplina in materia di inquinamento atmosferico, valutazione ed eventuale integrazione del piano di monitoraggio e controllo relativo alle emissioni in atmosfera, conduzione della quota parte delle analisi integrate riferibili alla componente "qualità dell'aria": C_{aria} (allegato I – punto 2)

Per il numero di emissioni e di inquinanti da considerare significativi sono stati individuati i seguenti criteri, validi anche per gli scarichi idrici.

Emissioni: sono considerate significative quelle soggette ad autorizzazione secondo i criteri definiti nella parte V del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e ricomprese nel "Piano di Monitoraggio e Controllo" allegato all'A.I.A., ad esclusione delle emissioni per le quali sono state prescritte analisi a campione ai soli fini conoscitivi.

Le emissioni diffuse sono assimilate ad ulteriori punti di emissione, ove considerate nell'Autorizzazione.

Inquinanti: inquinanti inseriti nel "Piano di Monitoraggio e Controllo" distinguendo fra quelli regolati in A.I.A. per il contenimento/ la riduzione degli impatti, autorizzati con limite, che devono essere contati, da quelli previsti principalmente ai fini conoscitivi (monitoraggio) da non conteggiare.

Non vanno inoltre computati, relativamente alle singole emissioni, quei parametri che non sono oggetto di monitoraggio analitico o indiretto.

Nel computo dei parametri identificati come associati (ad esempio S.O.V., diossine, ecc.) dove non sono specificate le singole sostanze, ma solo le loro sommatorie, si propone di considerarle complessivamente (ad esempio SOV Tabella D classe II, SOV Tabella D classe III, PCDD/PCDF, IPA, ecc.). Ove specificati i singoli componenti, si sommano unitariamente (ad esempio acetone, esano, toluene, ecc.).

Laddove è previsto un limite, l'emissione di sostanze odorigene conta come un inquinante.

Si ritiene puramente indicativa la tabella che riporta il numero di sostanze inquinanti e significativamente emesse dalle attività.

3- Costo istruttoria per verifica del rispetto della disciplina in materia di inquinamento delle acque, valutazione ed eventuale integrazione del piano di monitoraggio e controllo relativo alle emissioni in acqua, conduzione della quota parte delle analisi integrate riferibili alla componente "qualità delle acque": C_{H_2O} (allegato I – punto 3)

Valgono le considerazioni già riportate per il punto precedente relativo alle emissioni in atmosfera, con l'indicazione di porre particolare attenzione agli scarichi delle acque di prima pioggia effettivamente contaminate dal contatto con le fasi del processo produttivo. Solo in tal caso lo scarico sarà inserito nel computo ai fini del calcolo della tariffa.

Non sono oggetto di valutazione gli scarichi domestici ed assimilati.

4- Costo istruttoria per verifica del rispetto della disciplina in materia di rifiuti e conduzione della quota parte delle analisi integrate riferibili alla componente "rifiuti" (allegato I – punto 4)

Per la determinazione dei coefficienti C_{RP} e C_{RnP} devono essere conteggiate solo le quantità giornaliere di rifiuti autorizzate all'impianto sottoposte ad operazioni R o D. Ove non precisato nell'atto, il quantitativo giornaliero si calcola dividendo il totale annuo per i giorni lavorativi.

Per i rifiuti gestiti in regime di deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183 comma 1 lettera m) del D.Lgs.152/06 e s.m.i., la tabella non si applica.

5- Costi istruttori per verifica del rispetto della ulteriore disciplina in materia ambientale, valutazione ed eventuale integrazione del piano di monitoraggio e controllo relativo ad altre componenti ambientali, conduzione della quota parte delle analisi integrate riferibili alle ulteriori componenti ambientali (allegato I – punto 5)

Si ritiene che la tabella “impianti tipicamente interessati” sia del tutto indicativa.
E’ applicabile la tariffa “Ripristino ambientale” C_{RA} solo nel caso in cui, nell’ambito dell’istruttoria per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, sia stato valutato specificatamente questo aspetto ambientale (*Piano di caratterizzazione del sito e/o Progetto di bonifica e/o Piani di gestione post-operativa e di Ripristino ambientale, questi ultimi 2 casi limitatamente alle discariche*).

6 - Riduzione del costo istruttorio per analisi delle procedure di gestione degli impianti e per la definizione delle misure relative a condizioni diverse da quelle di normale esercizio dell'impianto determinate dalla presenza di un sistema di gestione ambientale CSGA (allegato I – punto 6)

Per la voce C_{dom} si ritiene che la conformità alla modulistica regionale nella presentazione della domanda comporti la riduzione di euro 1.000 dei costi istruttori. Per la presentazione della copia informatizzata si applica una riduzione pari a 500 euro.

1.2 Tariffa per rinnovo

Le considerazioni ed i criteri specificati al precedente punto 1.1 si applicano alle corrispondenti voci fissate nell’**ALLEGATO II “Determinazione della tariffa per le istruttorie connesse a rinnovo di autorizzazione integrata ambientale”**.

2 – Tariffa per le istruttorie in caso di modifiche non sostanziali anche a seguito di riesame

Fatto salvo quanto specificato nell’**ALLEGATO III “Determinazione della tariffa per le istruttorie in caso di modifiche non sostanziali, anche a seguito di riesame”**, per le modifiche non sostanziali che sono gestite in semplice regime di comunicazione e che non comportano aggiornamento/modifica dell’A.I.A., non si prevede nessun costo aggiuntivo.

In tal caso, pertanto, non è applicabile la tariffa di 2.000 euro.

Non si applica la tariffa a carico del gestore nei casi di modifiche apportate di ufficio da parte delle Autorità Competenti, di iniziativa o su segnalazione/richiesta di ARPAT o delle altre Amministrazioni consultate in sede di rilascio dell’A.I.A..

3. Impianti certificati ISO e/o registrati EMAS

Relativamente agli impianti esistenti la riduzione della tariffa prevista dall’allegato 1, punto 6 del Decreto 24 aprile 2008, è incrementata del 50%.

4 – Tariffa per ispezioni e campionamenti ed analisi

4.1 – Ispezioni e controlli

Le ispezioni oggetto di tariffazione a carico del gestore eseguite da parte di ARPAT sono soltanto quelle espressamente previste nell’Autorizzazione. Nel caso in cui il Piano di monitoraggio e controllo preveda genericamente n controlli nella durata dell’atto, ARPAT, nell’ambito della programmazione annuale ed in accordo con la Provincia interessata, indicherà le aziende soggette a controllo nell’anno successivo, al fine del preventivo pagamento da parte del gestore.

4.2 - Campionamenti ed analisi

Si applica la tariffa esclusivamente alle attività tecnico-analitiche espressamente previste nell'A.I.A.. Qualora l'Autorizzazione preveda la possibilità che ARPAT esegua accertamenti analitici, senza specificare emissioni, frequenza e parametri, questi dovranno essere esplicitati nell'ambito del programma annuale di attività di controllo, in accordo con la Provincia, al fine del preventivo pagamento da parte del gestore.

Le tariffe per i campionamenti e le analisi specificate nell'*ALLEGATO V "Tariffa relativa ai controlli derivanti dalla eventuale programmazione di prelievi ed analisi"* del Decreto, sono adeguate nel seguente modo:

4.2.1 – **Prestazioni specificate nell'Allegato V** I costi per prestazioni analitiche non previste nel tariffario relative alle matrici aria ed acqua si riconducono alle altre voci analoghe dello stesso Tariffario IPPC; laddove ciò non sia possibile, si applica il tariffario di ARPAT.

Ai fini della determinazione della tariffa si precisa che per la determinazione della matrice aria ARPAT opererà il numero di campionamenti consecutivi necessario per effettuare la determinazione del parametro richiesto.

In particolare occorre considerare:

1) nelle emissioni in atmosfera

il parametro "alchilbenzeni" viene assimilato ad una determinazione di COV;

il parametro fosforo totale ad una determinazione di metalli;

2) negli scarichi idrici

il parametro "diossine", che da tariffario ARPAT equivale in termini di costi a quello calcolato nelle emissioni in atmosfera, viene stimato come da tariffa IPPC aria;

i costi dei parametri "calcio, sodio, potassio" coincidono con i costi da tariffario IPPC per i metalli.

4.2.2 – **Prestazioni non specificate nell'Allegato V** Le prestazioni relative a matrici diverse da quelle contenute nell'Allegato V saranno tariffate con riferimento al vigente Tariffario Generale dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente.

5 – Somme già versate Si esclude la restituzione da parte delle Autorità Competenti delle somme che le aziende hanno versato in eccesso, ma si procede a conguagli sui successivi oneri dovuti dai gestori.